**DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97**

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) [(GU Serie Generale n.132 del 08-06-2016)](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/06/08/132/sg/pdf)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 Visto l'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante:

«Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche»;

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi;

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche;

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante:

«Codice in materia di protezione dei dati personali»;

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice

dell'amministrazione digitale;

 Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo

sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in

materia di processo civile»;

 Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:

«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

 Visto il Codice del processo amministrativo di cui al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'

nella pubblica amministrazione»;

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:

«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni»;

 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

 Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

 Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi

dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

espresso nella riunione del 3 marzo 2016;

 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 febbraio 2016;

 Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la

semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per

materia e per i profili finanziari;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 16 maggio 2016;

 Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione;

 E m a n a

 il seguente decreto legislativo:

 Art. 1

 Modifiche al titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013

 1. Il titolo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e'

sostituito dal seguente: «Riordino della disciplina riguardante il

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni.».

 Avvertenza:

 Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

 sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

 disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

 e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

 approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

 fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

 alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 Note alle premesse:

 L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio

 della funzione legislativa non puo' essere delegato al

 Governo se non con determinazione di principi e criteri

 direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti

 definiti.

 L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra

 l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di

 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di

 legge ed i regolamenti.

 Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 7

 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di

 riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):

 «Art. 7. Revisione e semplificazione delle

 disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,

 pubblicita' e trasparenza

 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi

 dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o

 piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e

 correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in

 materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di

 informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel

 rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti

 dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n.

 190, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:

 a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo

 di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di

 trasparenza;

 b) previsione di misure organizzative, senza nuovi o

 maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della

 valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito

 istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni

 concernenti:

 1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed

 esecuzione degli appalti pubblici;

 2) il tempo medio di attesa per le prestazioni

 sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario

 nazionale;

 3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti

 di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture,

 l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle

 imprese creditrici, aggiornati periodicamente;

 4) le determinazioni dell'organismo di valutazione;

 c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in

 capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le

 previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;

 d) precisazione dei contenuti e del procedimento di

 adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di

 prevenzione della corruzione e della relazione annuale del

 responsabile della prevenzione della corruzione, anche

 attraverso la modifica della relativa disciplina

 legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei

 controlli in fase di attuazione, della differenziazione per

 settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti

 di misurazione e valutazione delle performance nonche'

 dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi

 rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e

 delle responsabilita' dei soggetti interni che intervengono

 nei relativi processi;

 e) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di

 pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare

 le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano

 assolti attraverso la pubblicita' totale o parziale di

 banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;

 f) definizione, in relazione alle esigenze connesse

 allo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo

 quanto previsto dall'articolo 31 della legge 3 agosto 2007,

 n. 124, e successive modificazioni, dei diritti dei membri

 del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti

 amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle

 norme sulla trasparenza amministrativa, nonche' dei limiti

 derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei

 casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e

 privati;

 g) individuazione dei soggetti competenti

 all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli

 obblighi di trasparenza;

 h) fermi restando gli obblighi di pubblicazione,

 riconoscimento della liberta' di informazione attraverso il

 diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque,

 indipendentemente dalla titolarita' di situazioni

 giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti

 dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o

 di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel

 rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi

 pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di

 controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e

 sull'utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione

 delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori,

 prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a

 tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi

 dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.

 190, e successive modificazioni, con modifiche della

 relativa disciplina, mediante l'unificazione o

 l'interconnessione delle banche dati delle amministrazioni

 centrali e periferiche competenti, e previsione di un

 sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato

 all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le

 Prefetture - Uffici territoriali del Governo; previsione di

 sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano

 alle disposizioni normative in materia di accesso, di

 procedure di ricorso all'Autorita' nazionale anticorruzione

 in materia di accesso civico e in materia di accesso ai

 sensi della presente lettera, nonche' della tutela

 giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del codice del

 processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto

 legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive

 modificazioni.

 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono

 adottati su proposta del Ministro delegato per la

 semplificazione e la pubblica amministrazione, previa

 acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui

 all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel

 termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione

 di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale

 il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun

 decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle

 Camere per l'espressione dei pareri della Commissione

 parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni

 parlamentari competenti per materia e per i profili

 finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta

 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il

 decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il

 termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che

 precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o

 successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di

 novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi

 ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle

 Camere con le sue osservazioni e con eventuali

 modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi

 di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti

 per materia possono esprimersi sulle osservazioni del

 Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della

 nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono

 comunque essere adottati.

 3. In attesa della realizzazione del sistema unico

 nazionale di cui all'articolo 2, comma 82, della legge 24

 dicembre 2007, n. 244, il Governo e' delegato ad adottare,

 entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della

 presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la

 ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese

 relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1,

 lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del

 Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche

 se rese anteriormente alla data di entrata in vigore della

 presente legge, secondo i seguenti principi e criteri

 direttivi:

 a) revisione delle voci di listino per prestazioni

 obbligatorie, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei

 servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di

 almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe stabilite con

 il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001,

 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio

 2001;

 b) adozione di un tariffario per le prestazioni

 funzionali alle operazioni di intercettazione sulla base

 del costo medio per tipologia di prestazione rilevato

 dall'amministrazione giudiziaria nel biennio precedente, al

 fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo pari

 almeno al 50 per cento;

 c) definizione dei criteri e delle modalita' per

 l'adeguamento delle spettanze relative alle operazioni di

 intercettazione in conseguenza delle innovazioni

 scientifiche, tecnologiche e organizzative;

 d) armonizzazione delle disposizioni previste dal testo

 unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese

 di intercettazione, anche al fine di velocizzare le

 operazioni di pagamento;

 e) abrogazione di ogni altra disposizione precedente

 incompatibile con i principi di cui al presente comma.

 4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono

 adottati su proposta del Ministro della giustizia, previa

 acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che e' reso

 nel termine di quarantacinque giorni dalla data di

 trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo,

 decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo

 schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente

 trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle

 Commissioni parlamentari competenti per materia e per i

 profili finanziari, che si pronunciano nel termine di

 sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il

 quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.

 Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni

 che precedono la scadenza del termine previsto al comma 3 o

 successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di

 novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi

 ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle

 Camere con le sue osservazioni e con eventuali

 modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi

 di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti

 per materia possono esprimersi sulle osservazioni del

 Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della

 nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono

 comunque essere adottati.

 5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di

 ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3, il

 Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri

 direttivi e della procedura di cui al presente articolo,

 uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni

 integrative e correttive.».

 La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia

 di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

 documenti amministrativi), e' pubblicata nella Gazzetta

 Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.

 Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme

 generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

 amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta

 Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.

 Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice

 in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato

 nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.

 Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

 ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di

 efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),

 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.

 254.

 Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.

 69, recante delega al governo per il riordino del processo

 amministrativo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7

 luglio 2010, n. 156.

 La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la

 prevenzione e la repressione della corruzione e

 dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), e'

 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.

 265.

 Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e'

 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.

 Note all'art. 1:

 Si riporta il titolo del citato decreto legislativo 14

 marzo 2013, n. 33, come modificato dal presente decreto:

 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di

 accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e

 diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

 amministrazioni.».